

R.G. 52539/19

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Fallimento ditta Paolo Bolici n. 75/2014 Tribunale di Velletri

Istanza di sospensione delle le attività liquidatorie della procedura fallimentare

I sottoscritti, Bolici Paolo (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla via S. Giacomo, n. 150, in qualità di titolare della impresa familiare ditta Paolo Bolici (P.I. 00010121002), iscritta Registro delle Imprese di Roma, con R.E.A. 602967, con sede legale in Anzio (RM) via C.Goldoni n.66 e Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951 residente in Nettuno (RM) alla via S.Giacomo n.150, partecipe all'impresa familiare ditta Paolo Bolici, in separazione dei beni nonché proprietaria per quota parte del 50%, dei beni mobili ed immobili della società nominata, elettivamente domiciliati presso l'avvocato Fabio Giorgi (C.F.GRGFBA82B13A462X), con studio in Ascoli Piceno, viale Treviri n. 202, che li rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura rilasciata in calce al presente atto.

Premesso che

- il sig. Paolo Bolici con ricorso depositato avanti la Corte di Cassazione e rubricato al n. 6942/2019RG - doc. 1, ha chiesto la revocazione ai sensi dell'art. 391 ter in relazione all'art.395, n. 3 c.p.c della sentenza n. 2630/2018 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, (R.G. n. 1147/2016) emessa in data 25/10/2017, depositata in cancelleria in data 02 febbraio 2018, che ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento della Ditta Individuale Paolo Bolici;
- in pendenza del predetto giudizio il curatore sta procedendo alla liquidazione dell'attivo fallimentare;
- che il Tribunale di Velletri con provvedimento del 16.6.2019 - doc. 2, nel rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare presentata dal Bolici Paolo in relazione al fallimento Inside International Spa n. 41/14, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su tale tipo di istanze in favore della Corte di Appello;
- alla luce dell'orientamento espresso dal Tribunale di Velletri, i ricorrenti ritengo, pertanto, opportuno rivolgere l'istanza di sospensione delle procedure di liquidazione dell'attivo del fallimento ditta individuale Bolici Paolo direttamente all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma;

Tutto ciò premesso, valgono le considerazioni che seguono.

E' principio pacifico, in giurisprudenza, che in pendenza del procedimento di impugnazione per la revoca della sentenza di fallimento, ricorrendone gravi e giustificati motivi, possono essere sospese determinate attività di liquidazione dell'attivo.

Ciò, al fine di soddisfare, come ritenuto dalla più autorevole dottrina, l'esigenza di garantire effettività ai diritti del debitore senza conculcare i contrapposti diritti dei creditori e soprattutto senza attentare alle esigenze di certezza dell'ordinamento.

Nel caso di specie, come anzidetto, i ricorrenti hanno presentato ricorso per revocazione ex art. 391 ter in relazione all'art. 395, n. 3 cpc. della sentenza di fallimento, sulla base di una serie di gravi motivi per i quali si rimanda per ogni opportuna disamina al relativo atto di revocazione.

Tale giudizio è allo stato pendente avanti la Corte di Cassazione in attesa di fissazione udienza.

Pertanto, risulta assolutamente necessario garantire la conservazione dell'integrità del

patrimonio del fallito durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di revocazione della sentenza di fallimento, in vista della restituzione di quel patrimonio alla sua libera disponibilità nell'eventualità che il giudizio dovesse concludersi in senso a lui favorevole.

La comparazione degli interessi coinvolti deve essere compiuta, in questa fase, a vantaggio del fallito, atteso che, una volta esperite le vendite in seno alla procedura, si determineranno effetti irreversibili a danno dell'integrità del patrimonio del fallito.

Nel caso di specie è innegabile che l'evento dannoso sia di vicinissima probabilità avendo la procedura fallimentare già proceduto alla liquidazione di parte del patrimonio della società fallita ed essendo in procinto di procedere ad ulteriori vendite.

Proprio in considerazione degli interessi in gioco, appare senza ombra di dubbio che la sospensione delle procedure di liquidazione non sia suscettibile, nel caso concreto, di arrecare illegittimi danni o pregiudizi alla curatela, sia perché detto provvedimento ha carattere meramente temporaneo e non decisorio, in guisa da non avere alcuna influenza sostanziale sulla procedura concorsuale, sia perché la curatela è comunque garantita dal possesso dei beni.

Diversamente, il danno che il fallito partirebbe dalla vendita dei beni del fallimento sarebbe pressoché irreparabile, laddove il giudizio di revocazione dovesse avere esito a lui favorevole.

Pertanto, si ritiene che la prosecuzione delle procedure di liquidazione del compendio fallimentare, possa arrecare un in giusto e grave danno agli odierni reclamanti certamente non ripetibile da un surreale e futuro risarcimento.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, i Sig.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi,

Chiedono

che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, di voler disporre l'immediata sospensione, anche con provvedimento *inaudita altera parte*, di tutte le attività liquidatorie della procedura fallimentare n. 75/14 Tribunale di Velletri, sino all'esito del giudizio di revocazione pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione e rubricato al numero di RG 6942/2019.


Si produce

- 1)-Copia ricorso in Cassazione per revocazione;
- 2)-copia provvedimento del G.D. del 16.6.19.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 e sue successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Ai sensi dell'art 3 lettere a) e b) della legge n.80/2005 dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt.133 e 134 cpc all'indirizzo di posta elettronica : paolo.bolici@studiolegale.it ovvero a mezzo telefax al numero 0736252540

Roma, 02/10/2019


Avv. Fabio Giorgi


Procura alle liti

I sottoscritti, Bolici Paolo (C.F. BLCPLA50H271592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla via S. Giacomo, n. 150, e Beatrice Libernini (C.F. LBRBRC51S68H501R) nata a Roma il 28/11/1951 residente in Nettuno (RM) alla via S.Giacomo n.150, informati ai sensi dell'art. 4, 3°co. del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, così come modificato dal decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69 e successiva legge del 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, delegano a rappresentarli e difenderli in ogni stato e grado del presente procedimento comprese le eventuali fasi cautelari, di opposizione, riassunzione, impugnazione, esecuzione, conferendogli facoltà di proporre domande ed eccezioni riconvenzionali, chiamare in causa terzi, conciliare, transigere, farsi sostituire da altri avvocati e/o procuratori, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia altrui, rilasciare quietanze ed incassare somme ed ogni più ampia ulteriore facoltà di legge, **Pavv.to Fabio Giorgi del Foro di Ascoli Piceno**, tutti elettivamente domiciliati in viale Treviri 202, Ascoli Piceno. Dichiarano inoltre, ai sensi del Regolamento Ue n° 2016/679, di essere stati edotti che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta conseguentemente il consenso al loro trattamento. Prendono altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Nettuno, 01.10.2019

Paolo Bolici



Libernini Beatrice



V° è autentica

Avv. Fabio Giorgi



CORTE DI APPELLO DI ROMA

N°

52539

R.G.

Proc. II

- 3 OTT 2019

